

AII



Vai al contenuto multimediale

Francesca De Poli

Venezia e l'Inquisizione

Undici processi davanti al Tribunale dei Savi all'Eresia
della Repubblica di Venezia negli anni 1554–1588





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXIX
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-2486-4

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: maggio 2019

Indice

- 7 *Premessa*
- 9 *Capitolo I*
Cenni sulla struttura politico-giuridica di Venezia
- 19 *Capitolo II*
Il fondo Santo Uffizio dell'Archivio di Stato di Venezia e la sua struttura
- 35 *Capitolo III*
Fondo Santo Uffizio, busta 12, fascicolo processuale n. 3. De Grandi Antonio
- 43 *Capitolo IV*
Fondo Santo Uffizio, busta 12, fascicolo processuale n. 10. De Freschi Olivi Elena
- 67 *Capitolo V*
Fondo Santo Uffizio, busta 20, fascicolo processuale n. 17. Gaiano Paolo
- 121 *Capitolo VI*
Fondo Santo Uffizio, busta 20, fascicolo processuale n. 21. Maffei Giovanni Antonio
- 131 *Capitolo VII*
Fondo Santo Uffizio, busta 20, fascicolo processuale n. 7. Fra Giovanni da Cattaro
- 141 *Capitolo VIII*
Fondo Santo Uffizio, busta 20, fascicolo 22. Del Sacco Gregorio

- 147 Capitolo IX
Fondo Santo Uffizio, busta 20, fascicolo processuale n. 16. Pizzamano Catterina
- 151 Capitolo X
Fondo Santo Uffizio, busta 20, fascicolo processuale n. 23. Senech Cristoforo di Mechlenburgo
- 155 Capitolo XI
Fondo Santo Uffizio, busta 20, fascicolo n. 26. Ventura Samuele
- 165 Capitolo XII
Fondo Santo Uffizio, busta 43, fascicolo processuale 19. Fra Giulio Miani
- 175 Capitolo XIII
Fondo Santo Uffizio, busta 62, fascicolo processuale n. 2. Borelli Claudio
- 181 *Documenti in dialetto veneziano consultati sulle trascrizioni a stampa all'Archivio di Stato di Venezia*
- 183 *Elenco di termini ed espressioni dialettali e latine*
- 189 *Appendice III*
- 257 *Bibliografia*

Premessa

Il presente lavoro segue e in un certo senso completa e conclude un mio precedente lavoro relativo a materiale dello stesso fondo.

Completa e conclude perché ulteriori testimonianze sull'argomento e sulla "fonte" non porterebbero se non a "ripetere" con scarsa possibilità di dire qualcosa di nuovo o di non detto.

La fonte è la stessa, il fondo Santo Uffizio conservato nell'Archivio di Stato di Venezia.

I processi contenuti nel fondo citato, limitatamente al periodo 1548–1574 qui considerato, sono 211, mentre tutti i processi contenuti nel fondo sono 3638.

Il lavoro, quindi, rappresenta una scelta limitata nel numero e nel tempo, non sufficiente ad esaurire la vastità e varietà della fonte, ma sufficiente a darne una adeguata informazione sui compiti del Santo Uffizio e sulle procedure processuali.

L'approccio ai documenti, di proposito, non si è limitato ad un ampio transunto del testo, ma si è ritenuto utile anche fornire di ciascun documento un esame denominato "descrizione esterna". Potranno sembrare particolari superflui, forse una pedanteria, e, in relazione al testo, lo sono, ma possono essere utili a rendere più "visibile" il documento. Lo studioso, grazie a queste minuzie, avrà quasi la sensazione di avere in mano il documento. Per questo, oltre al citato transunto, sono state riportate, oltre ai nomi di destinatario e scrivente (necessari per le lettere), la data e il luogo, anche il tipo di materia scrittoria (carta, pergamena, copia, originale); e in più la misura del foglio espressa in mm., il numero di righe, eventuali spazi o fogli bianchi, il tipo di scrittura, eventuali note a margine, la presenza del sigillo e/o della filigrana.

Questa scelta è nata dalla convinzione che anche particolari apparentemente inutili possono servire a capire meglio e identificare un documento antico.

Da un punto di vista strettamente testuale, il testo è stato accuratamente riveduto e corretto, quindi gli errori che potrebbero sembrare

“di battitura” (mancanza di accento, doppie, maiuscole/ minuscole, parole storpiate o non conformi) sono riportati fedelmente come si legge nel testo. È stato quindi scelto di non segnalare ogni volta con un “sic” per avvalorare la scrittura apparentemente errata. I troppi “sic” avrebbero inutilmente appesantito la pagina.

Per quanto riguarda l’identificazione degli imputati e dei testimoni dei processi, non sempre risulta chiara; gli uomini, per lo più, sono identificati attraverso il lavoro che svolgono o la professione che esercitano, o con riferimenti ai luoghi dove abitano; le donne, invece, non sempre sono identificabili, ma quando avviene lo sono attraverso il rapporto di parentela: madre di, moglie di, sorella di. Anche questo particolare sottolinea la differenza “sociale” tra uomini e donne.

Nei documenti, a proposito della lingua, si parla di latino, volgare, veneziano. In realtà, il latino nei processi ha poco da spartire con la lingua latina classica; il volgare è molto approssimativo e non è paragonabile col volgare illustre; il veneziano (o veneto) viene alterato dal fatto di essere usato da parlanti non veneziani.

Cenni sulla struttura politico–giuridica di Venezia

Il capo dello Stato era il Doge, che riuniva in sé anche la somma del potere giudiziario. All’inizio, le *civitates* e le isole soggette alla sede centrale mantennero, entro certi limiti, una giurisdizione separata, ma in seguito sulle giurisdizioni minori prevalse quella del Doge. Così anche l’esercizio della giustizia da parte dei giudici locali apparve presto come la manifestazione di poteri che in sostanza derivavano dal Doge. Ma nel tempo, col decadere generale delle contrade, alcune vecchie giurisdizioni scomparvero, le altre furono sempre più strettamente legate alla giurisdizione centrale. Da questo procedimento ebbe origine la *curia*, che, formatasi attorno al Doge e da lui presieduta, si disse appunto *curia ducale*, che originariamente era formata da un’elezione popolare, ma in seguito i suoi membri furono scelti direttamente dal Doge.

1.1. La procedura civile

Si può affermare che i lineamenti dell’originaria procedura penale veneziana riproducono in molta parte la procedura romana. Accanto ad un processo che risulta essere quasi un contratto tra litiganti che consentono di portare la controversia innanzi al giudice, obbligandosi di accettare la sentenza, ne troviamo un altro che ha i caratteri, come si direbbe oggi, di un “procedimento d’ufficio”. In questo, la parte offendentrice è chiamata in giudizio con un *preceptum conventionis* (citazione). La procedura poteva essere sommaria, *sine strepitu et figura iudicii*, oppure *per clamores*, formale, per la quale un messo della curia recava il *preceptum* al convenuto o, in sua assenza, ricorreva alle gride.

Per chi era fuori del territorio del Dogado era usata la *bina contestatio*: altrimenti la procedura era ripetuta tre volte.

Se al giudizio l'attore non si presentava, decadeva dalla lite; se il convenuto era contumace, si tutelava l'attore con una temporanea immissione nel possesso dei beni dell'avversario, che poteva, col tempo, diventare definitiva.

Nella procedura formale, le parti, convenuto ed attore, erano chiamate a sostenere l'onere della prova, nelle tre forme, documento, testimonianza e giuramento probatorio.

Dopo l'esame degli atti, se le parti non addivenivano ad un accordo, i giudici pronunciavano la sentenza *per legem et iudicium*, che diventava esecutiva dopo l'approvazione e la pubblicazione da parte del Doge, e veniva redatta in forma solenne nella *cartula deiudicatus*.

1.2. La procedura penale

Nell'ordinamento giuridico della Repubblica, la procedura penale ebbe uno svolgimento abbastanza simile a quella della civile, in quanto nei primi tempi la curia era la stessa, e stessi erano i giudici, che esercitavano il duplice ufficio e applicavano, oltre alle norme del diritto comune, la consuetudine e la *discrecio*. Il foro penale non fu soggetto a sostanziali cambiamenti, se non quando la cosa riguardava l'ordine più strettamente politico che giuridico, e soprattutto in condizioni molto particolari. Dopo la seconda metà del sec. XII, nacquero gradualmente altri istituti paralleli attorno all'antica unica curia. Invece, la giustizia penale restò alla curia ducale, la quale, avendo diminuito le sue attribuzioni civili, mutò anche l'antico nome e divenne *curia del proprio*.

La curia ducale ebbe la giurisdizione penale; più tardi sorsero altri istituti con giurisdizione criminale, come i Signori di Notte, la Quarantia Criminal, i Cinque di pace. L'ufficio di giudici dei Signori di Notte è limitato ai casi di scarsa importanza e alle contravvenzioni, mentre spetta loro interamente la vigilanza sull'ordine pubblico con facoltà di prevenire, investigare, reprimere e punire.

La Quarantia protegge l'ordine pubblico e fa le veci di tribunale d'appello civile e criminale, con atti non esclusivamente giudiziari, ed esercita l'ufficio istruttorio attraverso gli *avogadori di comun*. Costoro raccolgono atti e testimonianze sul fatto denunciato, li allegano agli

atti processuali, compiuti i quali il giudizio era portato davanti alla Quarantia.

1.3. Istituzione e ruolo dei Savi nella struttura giuridica

Nel secolo XV, assieme alla Quarantia, è attivo il Collegio delle biave, che diventò quasi esclusivamente organo di appello contro le sentenze del magistrato. Qualche anno dopo verrà soppresso con l'istituzione della Quarantia civil nuova. Il cattivo funzionamento della Quarantia civil nuova portò alla sua soppressione nel 1527 con l'istituzione del Consiglio di Trenta Savi. Nel 1548 subentra al Consiglio di Trenta Savi un nuovo Collegio di dodici Savi istituito causa il malfunzionamento e i limiti del Collegio precedente dovuti anche al numero eccessivo dei componenti. Nel 1559, il Maggior Consiglio riforma nuovamente il Collegio, che diviene Collegio di venticinque Savi. Anche questo collegio subì varie trasformazioni; inoltre, il numero dei membri del Collegio di dodici Savi viene portato a quindici.

1.4. Inquisizione a Venezia: i Savi all'Eresia

In Italia, il luteranesimo non era penetrato profondamente e aveva mantenuto solo il carattere strettamente religioso e dottrinale, senza implicazioni politiche, risparmiando così all'Italia una guerra religiosa con le inevitabili conseguenze. La diffusione a Venezia e nelle terre della Repubblica fu piuttosto sporadica. In realtà, l'eresia non si era propagata neppure a Padova, dove erano numerosi gli studenti tedeschi che avrebbero potuto costituire un centro di propaganda. Il governo veneziano non si astenne dal reprimere e punire l'eresia, così come condannava con pene severe qualunque atto (bestemmie, sfregio alle immagini sacre, violazione delle cose del culto, ecc.) che offendesse anche genericamente la religione. Venezia, comunque, per mantenere su questa materia il controllo dello Stato, fin dal secolo XIII aveva istituito la magistratura *super patarenos*¹ per poter inquisire in confronto degli eretici, anche se

1. *Patarenos* o patarini: denominazione con cui si indicarono in origine gli aderenti alla pataria, e, con significato più esteso, anche gli umiliati. Tra la fine del secolo XII e l'inizio del

la sentenza era riservata al Doge e al Minor Consiglio. La repressione dell'eresia era uno dei compiti istituzionali del Doge. Nel 1249, il doge Marino Morosini fa entrare questo compito nella *promissione ducale*, istituendo anche l'obbligo per il Doge di eleggere magistrati *super inquirendos ereticos*. Nel 1289 Venezia accetta l'Inquisizione Romana con una delibera del Maggior Consiglio. Del Col scrive:

Lo studio dell'attività del Santo Ufficio nella Repubblica di Venezia alla metà del Cinquecento offre la possibilità di mettere a fuoco le problematiche che [qui] interessano: le caratteristiche del suo funzionamento e la rilevanza che l'Inquisizione occupa nello spiegare il fallimento della Riforma in Italia. La storia del Sacro tribunale nei territori veneziani ha tuttavia caratteristiche particolari rispetto al resto della penisola: si tratta non solo di una repubblica, ma anche del più potente Stato italiano [...]. [La Repubblica] accettò e appoggiò l'attività dell'Inquisizione, ma poteva permettersi di non essere sempre accondiscendente verso le decisioni del Papa e della Congregazione che le risultassero sgradite.²

In presenza dell'eresia luterana, l'attività inquisitoriale era rimasta sotto il controllo dell'autorità laica, per evitare anche che interessi estranei alla causa (specialmente il denaro) portassero a condannare qualcuno senza che ne avesse colpa. Questa fu una norma di controllo dell'eresia, estesa anche ai luterani, fino a che la stessa norma non fu sostituita con le disposizioni del 22 aprile e 21 ottobre 1541 e con il concordato giuliano del 1551³.

Esistono, però, testimonianze documentate che l'eresia luterana era penetrata a Venezia ben prima, anche negli ambienti religiosi. Opportunamente fa notare Martin: « Certainly one key factor in the development of heresy in Venice was its openness. Indeed, this city was as open and as cosmopolitan as any other city in either the Mediterranean or European world »⁴.

Nel dicembre 1533, papa Clemente VII mandò a Venezia il suo nunzio Girolamo Aleandro per controllare l'attività di predicatore di

XIII si arrivò ad una facile confusione con il termine cataro, con il quale si arrivò ad indicare anche gli eretici catari, e, più tardi ancora, verso la metà del secolo XIV, il significato del termine divenne più esteso, indicando gli eretici in genere.

2. DEL COL 2006, 342-343.

3. Nel 1551 era papa Giulio III. Il concordato è citato dal Cessi nell'ambito dei rapporti della Chiesa con Lutero. Lo storiografo non dà più ampie spiegazioni (cfr. CESSI, 550).

4. MARTIN, 2003, 28.

Giovanni Battista Pallavicino, dell'Ordine dei Carmelitani. Nel breve papale si legge che il Pallavicino a Venezia, durante la predicazione ma specialmente di nascosto fuori dalla predicazione, aveva avuto colloqui con alcuni nobili ed altri *in effectu eresim lutheranam sapientia*. Il nuovo papa Paolo III, due anni dopo, ingiunse al Vicario dei Carmelitani di procedere contro i frati che avessero dato segno di luteranesimo. Queste leggi seguivano tre principi fondamentali: la attribuzione dei giudizi alla potestà laica, il conseguente divieto di trasferire persone e processi a Roma, il rispetto della persona dell'imputato.

Giulio III, con il breve del 29 aprile 1550, si propose di facilitare il ritorno alla Chiesa di quanti rifiutavano di fare pubblica penitenza. Costoro dovevano comparire davanti all'Inquisitore della loro città, fare atto di abiura, dichiararsi disposti a compiere la privata penitenza loro imposta e compierla effettivamente. Coloro che entro 3 mesi non avessero pronunciato l'abiura dovevano essere denunciati all'Inquisizione e condannati⁵.

Per la Repubblica, la data decisiva nella lotta contro l'eresia fu l'anno 1547: infatti, in quell'anno venne introdotto un meccanismo inquisitorio con la lettera ducale di Francesco Donà, che creava la magistratura dei *Tre Savi all'Eresia*, magistratura confermata definitivamente nel 1595. È utile segnalare che già nel 1289 erano stati eletti 3 senatori che dovevano assistere alle deliberazioni della Santa Inquisizione limitandone i poteri. Questi 3, nel 1595, furono chiamati Savi all'Eresia⁶.

A proposito della nomina dei 3 senatori, Del Col scrive:

La decisione del 22 aprile 1547, con cui il Minor Collegio impose la presenza stabile di 3 deputati sopra l'eresia a Venezia, scelti fra i senatori più ragguardevoli, non va vista come inizio o accettazione del Santo Ufficio. [...] Il motivo prevalente della nomina dei 3 deputati all'eresia fu dunque la volontà di sorvegliare dall'interno l'Inquisizione e di accentrarne anzi il controllo nella capitale per tutto il Dominio.⁷

Di seguito viene riportato il testo autentico della decisione:

Nos Franciscus Donato dux Venetiarum etc. Conoscendo, niuna cosa esser più degna del Prencipe Christiano, che l'essere studioso della Religione,

5. PASCHINI, 1959, 45.

6. CANTÙ, 1976 (anast. 1859), 140, n. 3.

7. DEL COL 2006, 346.

e difensore della Fede Cattolica, il che etiam m'è commesso per la commissione nostra ducale, è stato sempre istituito dalli Maggiori nostri; però ad honore della Santa Madre Chiesa havemo eletti in questi tempi col nostro Minor Consiglio voi, diletteissimi nobili nostri Nicolò Tiepolo, dottor Francesco Contarini e Marco Antonio Venier dottore, come quelli che sete probi, discreti e cattolici huomini, e diligenti in tutte le azioni vostre, e massimamente dove conoscete trattarsi dell'honore del Signore Iddio. E vi commetteremo, che dobbiate diligentemente inquirere contro gli Heretici, che si trovassero in questa nostra città, e etiam admettere querele contro alcuno di loro, che fossero date, e essere insieme col Reverendissimo Legato e ministri suoi, col Rev. Patriarca nostro, e ministri suoi, col Venerabile Inquisitore dell'heretica pravità, sollecitando cadauno di loro in ogni tempo, e in ogni caso che occorrerà alla formazione dei processi: alla quale etiam sarete Assistenti, e etiam procurando, che siano fatte le sentenze debite contro quelli, che saranno conosciuti rei. E di tempo in tempo ne avvisarete tutto quello che occorrerà, perché non vi mancheremo d'ogni ajuto e favore, secondo la formola della Promozione nostra, etc.; data li 22 d'aprile 1547.

All'inizio, Venezia combatté il luteranesimo con prudenza e cautela, perché era professato da grandi principi di mezza Europa, ma, quando la nuova dottrina fece numerosi proseliti a Venezia e anche nella Terraferma, la Repubblica ritenne che fosse in pericolo la quiete pubblica, e così si decise ad aiutare la *Santa Inquisizione* per estirpare con opportuni provvedimenti l'avanzare del pericolo ereticale. In conclusione, Venezia non dimostrò prevenzione sistematica contro il Tribunale dell'Inquisizione; al contrario, spesso lo appoggiò, in modo tuttavia che questo appoggio in nessun modo potesse pregiudicare la sua politica interna. Nel 1563, con solenne cerimonia, fu letta e approvata nella Basilica di San Marco la bolla di Pio IV sui decreti del Concilio di Trento.

I Tre Savi all'Eresia, rappresentanti dell'autorità del Consiglio dei Dieci, cominciarono ad autorizzare arresti di imputati sospetti, presenziavano ai processi manifestando il loro parere e si sottomettevano al giudizio degli ecclesiastici. Solo questi ultimi, comunque, avevano il potere di dettare le sentenze e di proclamarle una volta emesse.

Si evince facilmente che i poteri concessi ai Tre Savi all'Eresia di fatto restringevano la giurisdizione del Santo Ufficio; quest'ultimo non poteva "sedere a tribunale" senza commissione del Doge, e aveva competenze soltanto in casi di eresia intesa in senso strettamente

dottrinale. Inoltre, il Santo Ufficio non poteva procedere contro greci, turchi ed ebrei, né contro bigami, usurai, fattucchieri e stregoni, a meno che tutti costoro non avessero abusato dei sacramenti. Il Santo Ufficio non poteva nemmeno pubblicare gli ordini della Congregazione di Roma⁸ specialmente sui libri proibiti senza prima far conoscere la cosa al Governo, a cui appartenevano le carceri e da cui dipendevano come sudditi veneti il capitano, l'inquisitore, il commissario, il fiscale e il cancelliere della Santa Inquisizione.

Il giusto rigore, comunque, non degenerò mai in intolleranza, e fu garantito da regolari procedure sotto il controllo degli organi pubblici. Infatti, l'Inquisizione veneziana non pronunciò molte condanne a morte. Per il Cinquecento, è pervenuta notizia di 1560 processi celebrati a Venezia. Di questi, soltanto 18 si conclusero con condanne a morte per eresia: « le condanne a morte per eresia a Venezia erano tutte eseguite per affogamento discreto. Il condannato veniva condotto di notte in laguna e gettato in acqua legato: uccidendo con discrezione si intendeva mantenere l'ordine evitando reazioni internazionali scomposte »⁹.

Una esortazione ai veneziani perché muovessero una efficace lotta all'eresia venne dal cardinale Borromeo il 17 aprile 1563. Il cardinale aveva suggerito « che sarebbe molto espediente che gli inquisitori ed ordinarii delle città loro fossero assolutamente deputati a pigliar essi le informazioni e formar i processi nelle cause di eresia senza l'assistenza dei rettori e di molte altre persone che sono più presto di impedimento che di aiuto »¹⁰.

Lo stesso studioso, inoltre, cita il Cantù:

8. La Congregazione di Roma fu quella dell'Inquisizione, creata da Paolo III nel 1542. Nello stesso anno, emanò la bolla *In apostolici culminis* contro « proposizioni sospette, scandalose, pericolose, erronee, che sanno di eresia » (CALIMANI, p. 35) che autorizzava gli inquisitori ad agire contro coloro che predicavano Seguirono altre Congregazioni: quella per dare esecuzione alle norme del Concilio di Trento, sotto Pio IV (1564) e quella dell'Indice sotto Pio V (1571). Ci furono altre Congregazioni, ma di carattere temporaneo. L'organizzazione romana stabile fu opera di Sisto V, che la costituì col decreto *Immensa* nel 1587. Con questa costituzione Sisto V creò o confermò 15 Congregazioni stabili, tra cui le 6 che si occupavano del governo dello Stato Pontificio. In seguito si ebbero altre modifiche della Congregazione di Roma fino alla riorganizzazione di Pio X nel 1908, con la costituzione *Sapienti consilio*. Questa passò con modeste modifiche nel *Codex Iuris Canonici*.

9. CALIMANI, 2002, 69-70.

10. PASCHINI, 1959, 140.

Pio V, nel 1564, si doleva con l'oratore Marco Soranzo perché la Signoria non operasse abbastanza severa nei casi di eresia che si verificavano a Venezia, Verona, Vicenza: « Bisogna che si mostrino più severi e che facciano migliori rimedi che non han fatto finora. Lo Stato loro da bande è vicino ad eretici; è necessario che facciano buona guardia che questa peste non vi entri, e che, quando alcuno vien scoperto d'eresia, lo puniscano acerbamente ».¹¹

Questo potere si esprimeva anche nel controllo sulla circolazione dei libri. Fu Francesco Sforza II, nel 1523, a prendere i primi provvedimenti contro la letteratura protestante, stabilendo che i libri clandestini dovessero essere consegnati entro 4 giorni pena la confisca dei beni del loro possessore. Analogamente, a Venezia, nel 1527, al Senato fu accordata la facoltà di concedere privilegi a tutela dei diritti dello stampatore o dell'autore soltanto dopo che fosse stato ottenuto l'*imprimatur* dal Consiglio dei Dieci. Nonostante questo, pochi anni dopo, i libri proibiti circolavano liberamente in città. A proposito della circolazione dei libri a Venezia in questi anni, Martin nota: « To be sure, both civic and ecclesiastic authorities did try to regulate the publishing and selling of books. As early as 1491 the papal legate to Venice decreed that Episcopal authorization was necessary before books touching on matters of faith could be printed »¹². Più tardi, a metà del Cinquecento, il Santo Uffizio istituì processi per la detenzione dei libri proibiti, e finirono sul rogo a Rialto e a San Marco i libri sequestrati. Nel 1553, a seguito della bolla di Giulio III che obbligava a consegnare o bruciare numerosi libri, il Consiglio dei Dieci decise di organizzare un rogo di libri ebraici e in particolare del Talmud in Piazza San Marco.

1.5. Lutero in Europa

Dopo il conseguimento del dottorato in teologia nel 1512, Lutero cominciò ad elaborare la sua nuova impostazione dottrinale. Egli avvertiva profondamente la propria difficoltà a soddisfare un Dio esigente e severo. Intorno al 1514, meditando l'Epistola ai Romani, scoprì che l'espressione "giustizia di Dio" non doveva essere intesa come premio del bene e punizione del male da parte di Dio, ma come

11. PASCHINI, 1949, 141.

12. MARTIN, 2003, 79.

volontà salvifica di Dio che “rende giusti” i peccatori donando loro la sua “giustizia”¹³. La salvezza viene da Dio per i meriti di Cristo; non è possibile sostituire la mancanza di fede con le opere, perché dalla fede nascono le opere, ma dalle opere non nasce la fede. In questa prospettiva, è facile comprendere la sua critica alle indulgenze, ai pellegrinaggi, ai digiuni. In sostanza, soltanto il sacrificio di Cristo è fonte del merito. Inoltre, Lutero sostiene la distruzione dei “tre ordini di mura dei romanisti”, cioè la distinzione tra preti e laici, il diritto esclusivo della gerarchia di interpretare la Sacra Scrittura, il diritto riservato al Papa di convocare il Concilio.

A proposito delle novità dottrinali del protestantesimo, Martin scrive:

They reduced the number of sacraments from seven to two or three, invariably maintaining baptism and the eucharist and, at times, including penance as the third. They denied the real presence and held that the Last Supper was to be celebrated in commemoration of the passion of Christ. They were opposed to sacerdotal confession and masses for the dead, arguing that if there was any purgatory at all, it was the experience of this life.

Più avanti conclude:

The teachings of both Luther and Calvin, dignifying the ordinary life and the work of the faithful and making Scripture central to the Christian life, appealed to them and offered them a religious language that corresponded to their sense of independence in civic and economic life generally.¹⁴

1.6. La diffusione degli scritti di Lutero

Il 14 febbraio 1519 l'editore e libraio svizzero Giovanni Froben comunicò a Lutero alcune notizie sulla diffusione dei suoi scritti nelle diverse parti d'Europa. Gli scritti relativi alle “95 tesi” erano ormai molto diffusi e circolavano in migliaia di esemplari. Lutero, dopo l'incontro

13. Da qui derivò il termine “paolinismo”, specialmente italiano, che traeva la sua fonte nelle epistole paoline. Bisogna notare, però, che in Italia il testo di San Paolo più divulgato fu quello della Lettera ai Corinzi (*I Corinti*, 13, 2) sulla base della quale si poteva sostenere la superiorità delle opere sulla fede.

14. MARTIN 2003, 95, 152.

ad Augusta col cardinale Tommaso Caetano nel 1518¹⁵, si era appellato al Papa, ma poi aveva pubblicato gli *Acta Augustana*, in cui aveva mosso numerose critiche al breve di scomunica, dichiarandolo non autentico, e appellandosi ad un concilio generale. Nel 1518, Alberto di Magonza inviò a Roma le “95 tesi” di Lutero, e i teologi romani se ne interessarono subito; ma dalle prime confutazioni formulate, molto tradizionali (*De potestate papae*, *De auctoritate summi pontificis*), sembrava non avessero avvertito la novità dell'impostazione di Lutero e la gravità dei problemi da lui prospettati. Per esempio, lo scritto del domenicano Silvestro Prierias, maestro del Sacro Palazzo (*Dialogus de potestate papae in Lutheri conclusiones*) concentrava il problema non sulle indulgenze e sulla vita cristiana, ma solo sull'autorità del Papa. Secondo Prierias, la Chiesa non può sbagliare; così, il Papa non può sbagliare e non può sbagliare un Concilio. In aggiunta, Prierias dispregiò Lutero chiamandolo « lebbroso con un cervello di bronzo e un naso di ferro ». Questo atteggiamento di estrema semplificazione poteva anche funzionare sul piano politico-giuridico, ma risultava del tutto inadeguato alle gravi questioni avanzate e formulate da Lutero.

Per i cattolici si propose e poi si impose una *formula reformationis* imperiale che tentava una sintesi delle tendenze riformiste esistenti in Germania negli anni passati. Questo provvedimento agì positivamente anche per il miglioramento dei rapporti fra l'Imperatore e il Papato, da quando, nel 1549, a Paolo III era succeduto il filoisburghese Giulio III. Il 1° maggio 1551 fu possibile aprire a Trento il secondo periodo del Concilio, ma il riaperto concilio fu fin dall'inizio boicottato dalla Francia.

Giulio III andò tanto oltre nel favorire l'Imperatore da offrirgli in segreto la deposizione ecclesiastica del Re di Francia e la concessione dell'investitura delle terre francesi a Carlo o a Filippo.

15. Il cardinale Tommaso De Vio (detto il cardinal Caetano) si trovò in Germania nel 1518, e lì si batté per l'elezione a imperatore di Carlo V, mentre minor successo ebbero i suoi tentativi di conciliazione con Lutero. Per questo motivo, egli fu criticato da molti cattolici, che lo accusavano di aver difeso soltanto il senso letterale sull'interpretazione delle Scritture. Tornato a Roma nel 1519, come vescovo di Gaeta, ebbe parte nella compilazione della bolla *Exsurge Domine* contro Lutero.

Il fondo Santo Uffizio dell'Archivio di Stato di Venezia e la sua struttura

Il fondo contiene la sedimentazione documentaria dell'attività dei Savi all'Eresia, e si chiama Santo Uffizio¹. Il relativo registro è il n. 303. L'elenco dei documenti è preceduto da una lettera indirizzata a Bartolomeo Cecchetti, dirigente la sezione I storico-diplomatica dell'Archivio. La lettera è firmata da G. Giomo, contiene la presentazione del riordino dell'archivio del Santo Uffizio ed è datata 15 aprile 1870. L'elenco vero e proprio è intitolato: *Indici alfabetico, cronologico e geografico dei processi del Santo Uffizio negli anni 1541-1794. Segue alle pp. 339-340 l'Indice di altre 12 buste, contenenti Lettere, registri e altri documenti vari riguardanti la vita religiosa veneziana nei secc. XVI, XVII, XVIII e l'attività del Santo Uffizio.*

Segue l'elenco delle città che ebbero più processati: al primo posto Venezia con 1404 processati, all'ultimo Pola con 13. L'epoca in cui ci furono più processati va dal 1581 al 1590, con 453 processati; quella in cui ce ne furono meno va dal 1631 al 1640, con 218 processati. Il più interessante di questi elenchi sembra essere quello alfabetico, che contiene: cognome e nome dell'imputato, patria, epoca, eresia, busta e numero della pezza. Nel presente lavoro sono presi in considerazione i soli processi che si svolsero a Venezia o altrove, ma sempre in presenza di funzionari della Repubblica.

È utile segnalare che, in questo fondo, il termine "eresia" viene inteso in senso molto lato. I processi tenuti a Venezia nel periodo su

1. Nell'Archivio di Stato di Venezia, di solito, i fondi archivistici hanno lo stesso nome dell'istituzione che ha prodotto i documenti (ad esempio, il fondo che contiene le carte del Senato si chiama "Senato"). Invece, nel caso di questo fondo, i due nomi sono diversi: l'istituzione che ha prodotto le carte si chiama "Savi all'Eresia", mentre invece il fondo porta la denominazione "Santo Uffizio".

indicato sono stati circa 1300, e i capi di accusa si possono ridurre a circa 70².

È difficile comprendere sotto il termine unico “eresia” tutte le varianti d'accusa presenti nei processi. Per esempio, è piuttosto difficile fare rientrare, pur in un'ampia accezione del termine, accuse che nulla hanno di eretico, come quelle riportate in nota. La conclusione è che i poteri del Santo Uffizio andavano ben oltre la giurisdizione sulla purezza della dottrina, ma si estendevano a reati (o presunti tali) che riguardavano la morale o semplicemente la disobbedienza a norme vincolanti, come per esempio il lavoro festivo.

È evidente che questo fondo è assai vario e interessante, e potrebbe offrire numerosi spunti di ricerca. È costituito da 164 buste dal 1541 al 1797, con documenti in copia dal 1289. Esistono indici: alfabetico, toponomastico, cronologico parziale dal 1879 e un parziale inventario del 1950. I fascicoli processuali vanno dal 1541 al 1794. Gli stessi risultano poco ordinati, non sono quasi mai completi fino alla sentenza, e riguardano procedimenti tenuti a Venezia, procedimenti istruiti altrove e trasmessi poi a Venezia, e procedimenti svolti interamente a Venezia, ma relativi a situazioni verificatesi altrove. Nei fascicoli si trova anche materiale diverso, che è pervenuto al tribunale per informazione.

Le carte del fondo che sono munite di inventario comprendono:

- *Processi (atti processuali e sentenze)*: 1551–1552, 1554–1555, 1569–1571, regg. 5 in b. 2;
- *Libri expeditorum (rubriche alfabetiche dei processati)*: 1624–1640, 1699–1700 e 1711–1793, regg. 3 in b. 1;
- *Dispacci di pubblici rappresentanti e lettere diverse ai capi del Consiglio dei Dieci*: 150–1791, bb. 5, estratti nell'Ottocento dalle serie di appartenenza nell'archivio del Consiglio dei Dieci;
- *Carte varie, provenienti in parte dagli archivi del Consiglio dei Dieci e degli Inquisitori di Stato*, con parti e atti in copia dal 1289, secc. XVI–XVIII;
- *Minute settecentesche del segretario Pietro Franceschi*, b. 6.

2. Ne cito qualche esempio: maomettanismo, giudaismo, luteranismo, mala vita, concubinato, sacrilegio, discorsi ereticali, libri proibiti, poligamia, arte magica, violazione di clausura monacale.